

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 190/07/2011**

**CONSIDERAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO**

La società LUBIN Scarl ricorre contro l'avviso d'accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ufficio di Milano 1 per il recupero a tassazione delle maggiori imposte IRAP e IRES dovute per il periodo d'imposta 1 luglio 2006/30 giugno 2007, quale conseguenza della indebita deduzione di componenti negativi di reddito connessi ad operazioni inesistenti, e di ricavi non dichiarati.

Eccepisce la nullità dell'atto per manifesta genericità della motivazione osservando come l'avviso d'accertamento difetti dei requisiti di precisione, chiarezza e concretezza richiesti dal legislatore, in relazione alla fattispecie giuridica di operazioni inesistenti, ai concetti di evasione, inerenza, frode.

Nel merito, rivendica l'effettiva esistenza delle operazioni intercorse tra essa società e le fiduciarie Mythos e Fortune in presenza di rapporto consortile, per dedurre che i corrispettivi derivanti dall'affare concluso nei confronti del terzo spettano al consorzio e vengono da questo fatturati ma sono privi di rilevanza fiscale non essendo reddito per il consorzio.

Ribadisce la liceità tributaria delle operazioni contestate e, in generale, dell'operazione di leaseback argomentando che non trovano riscontro nella realtà le asserzioni dell'ufficio sul comportamento fraudolento che sarebbe stato posto in essere attraverso l'uso di un contratto simulato.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'accertamento, ha ricostruito nel merito tutti i passaggi della complessa operazione posta in essere con finalità di elusione d'imposta.

La ricorrente ha depositato una memoria difensiva e la Commissione ha trattato il ricorso in pubblica udienza.

Il ricorso va rigettato.

L'eccezione di nullità è frutto della confusione tra legittimità e merito. L'avviso d'accertamento è ampiamente motivato, come si evidenzia dalla lettura stessa dell'atto, e come dimostra la difesa esplicita in questa sede dalla società.

Che la LUBIN Scarl ritenga infondate le riprese è questione di merito.

Nel merito, è assolutamente certo che la creazione dell'ente consortile LUBIN Scarl è servita a mascherare l'operazione fittizia realizzata per il tramite della costituzione di una miriade di società tutte facenti capo al gruppo Mythos e preordinate alla distrazione di somme così da evitare il pagamento della plusvalenza realizzata con la cessione degli immobili.

La ricorrente insiste sul rilievo che le operazioni sono state effettivamente poste in essere, ma ciò non è ostativo alla realizzazione della frode ma, piuttosto, ne rappresenta lo strumento. Piuttosto, va rimarcato come la ricorrente concentri la propria difesa nei concetti generali di diritto civile e tributario, evitando di contrastare nel merito gli elementi indicati dall'ufficio.

Le operazioni erano prive di valide ragioni economiche proprio nella misura in cui erano finalizzate unicamente al conseguimento di vantaggi fiscali e finanziari.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5.000,00.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso e condanna la LUBIN Scarl a rimborsare all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano le spese processuali che liquida in complessivi euro 5.000,00.